

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate Contributive □

□

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni □

□

Presidio Unificato Previdenza Agricola □

Roma, 6 Agosto 2008

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 82

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 3

OGGETTO: ||Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Decreto Interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello. Modalità operative per richiedere il beneficio. |||

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e per il lavoratore, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, sgravio che sostituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato dalla stessa data. Si comunicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio in*

questione, modalità che prevedono la richiesta esclusivamente in via telematica e si forniscono le specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande di ammissione che saranno soggette a graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i criteri di priorità previsti dal decreto. L'apertura della procedura per l'invio delle domande sarà portata a conoscenza in tempo utile

Premessa.

L'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione).

In sua sostituzione, il medesimo comma 67 ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.

Per l'attuazione pratica del nuovo incentivo, la legge tuttavia rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro - Economia.

Il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 (allegato 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, nell'attuare le misure previste nel citato intervento legislativo, stabilisce altresì i criteri di priorità in base ai quali le aziende saranno ammesse al nuovo beneficio contributivo e ne affida all'Istituto la gestione, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge n. 247/2007.

1) Contenuto della norma.

L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell'apposito Fondo (650 milioni di euro, per ciascuno dei tre anni 2008, 2009 e 2010) previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello.

Dette risorse sono assegnate nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento alla contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita all'altra tipologia.

2) Oggetto del beneficio.

Dal 1° gennaio 2008, il DM prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.

Atteso il carattere sperimentale del beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che - limitatamente all'anno in corso e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 3% possa essere rideterminato con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, fermi restando il limite di spesa complessivo (650 milioni di euro annui) e il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.

3) Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire del nuovo sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione "contrattuale".

A tale riguardo, il termine "contrattuale" va ricondotto al significato onnicomprensivo di disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del datore di lavoro e

comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro - anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello - sia da quelli individuali, ivi compresi i premi oggetto di sgravio.

Ciò anche in considerazione dell'espresso richiamo operato dall'articolo 3, c. 4 del DM alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389.

Quanto agli elementi che concorrono a determinare il limite massimo della retribuzione, il decreto ministeriale precisa che tali componenti sono quelli imponibili ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche e integrazioni. Per "retribuzione contrattuale", quindi, si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.

4) Misura dello sgravio.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro¹; l'aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate; in agricoltura l'aliquota deve essere al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore².

Per una più agevole interpretazione si propone l'esempio che segue.

In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione presunta annua di € 24.000,00, è corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00.

Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

- retribuzione presunta annua del lavoratore **€ 25.000 (comprensivi del premio)**;
- sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull'erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;
- tetto dell'erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 25.000,00 x 3% = **€ 750,00**;
- sgravio a favore dell'azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 750,00 x 25% = **€ 188,00**);
- sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all'intera quota a suo carico (€ 750,00 x 9,49% = **€ 71,00**);
- sgravio complessivo richiesto = **€ 259,00** (€ 188,00 azienda e € 71,00 lavoratore).

¹ La riduzione di 25 punti dell'aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.

² Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2008 € 40.765,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.397,00).

5) Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto - **e non già depositati** - entro 30 giorni da quest'ultima data;
- prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Ai fini dell'accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi) .

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Come può evincersi dall'impianto legislativo, per l'accesso al beneficio è vincolante il deposito - presso la Direzione provinciale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.

Ne consegue che, in assenza, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello non potranno essere ammessi allo sgravio contributivo.

Con riferimento alle imprese di somministrazione lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell'accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Per espressa previsione legislativa, la concessione dello sgravio è, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi³ .

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

³ Cfr circolare n. 51/2008.

⁴ Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

⁵ Con esclusivo riferimento alle aziende che aderiscono ai contratti territoriali, si precisa che, **nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto territoriale e il suo deposito siano intervenuti entro il 31 dicembre 2007**, potrà essere indicata convenzionalmente tale data.

⁶ Con esclusivo riferimento alle aziende che aderiscono ai contratti territoriali, si precisa che, **nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto territoriale e il suo deposito siano intervenuti entro il 31 dicembre 2007**, potrà essere indicata convenzionalmente tale data.

⁷ Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro ente previdenziale e di contribuzione minore dovuta all'INPS devono essere presentate due distinte domande (vedi nota 1).

⁸ Relativamente ai contratti aziendali, qualora le domande contenute nel flusso non trovino interamente capienza nelle risorse disponibili, l'Istituto procederà ad ammettere quelle il cui contratto aziendale è stato stipulato e presentato in epoca più remota.

⁹ messaggi n. 2085 del 28 gennaio 2008 e n. 8312 del 9 aprile 2008

6) Esclusioni.

Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'ARAN.

Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell'anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

7) Modalità di accesso.

Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.

Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati⁴ - dovranno inoltrare, **esclusivamente in via telematica**, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

La domanda - che dovrà essere trasmessa anche con riferimento ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007 - deve contenere i dati sottoelencati e potrà riguardare una singola matricola (acquisizione di una singola domanda) ovvero una pluralità di matricole (caricamento flusso XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello⁵;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente⁶;
- d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
- e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota a suo carico;
- f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
- g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici⁷.

La indicazione degli importi di cui alle lettere d), e) ed f), va riferita a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali.

In relazione alla necessaria messa a punto delle procedure telematiche su internet e alla indispensabile verifica delle funzionalità e delle performances, in considerazione dell'elevato numero delle imprese interessate, si comunica che le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre p.v. secondo le specifiche tecniche allegate alla presente circolare.

8) Contratti territoriali.

L'articolo 3 c. 4 del decreto stabilisce che, fermo restando le procedure per l'ammissione allo sgravio, specifiche modalità operative possano essere previste dall'Istituto limitatamente ai contratti territoriali.

A tale particolare riguardo, si fa presente che le domande delle aziende che aderiscono agli accordi territoriali potranno essere presentate in unico file, anche per pluralità di accordi territoriali (es. tessili, chimici ecc.), dagli intermediari autorizzati.

Tenuto conto dei criteri di priorità illustrati al punto successivo, le domande formalmente corrette saranno **globalmente** ammesse al beneficio contributivo, **nei limiti** delle risorse disponibili.

9) Criteri di priorità.

Nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente previsti, l'articolo 4 del decreto stabilisce i seguenti criteri di priorità per la concessione dello sgravio contributivo:

- a) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, fermo restando, per i contratti territoriali, quanto precisato al precedente punto 8.
- b) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

A tutte le domande trasmesse, sia singolarmente che tramite flusso, sarà assegnato dalla procedura un numero di protocollo informatico. Relativamente alle domande trasmesse tramite flusso, si fa presente che alle stesse sarà attribuita la stessa data ed ora di trasmissione⁸.

10) Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l'ammissione al beneficio avvenga con cadenza periodica, affida all'Istituto la definizione delle relative modalità.

A tal fine si precisa che, entro i 45 giorni successivi alla data dalla quale è possibile inoltrare le domande di accesso al beneficio, l'Istituto provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dando tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati dell'esito della domanda. La concreta fruizione del beneficio, come precisato al punto 5, resta tuttavia subordinata alla verifica da parte dell'istituto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la procedura illustrata con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008 e con il successivo messaggio 14521 del 25 giugno 2008.

Con successivo messaggio saranno rese note le modalità operative per la fruizione delle somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per la regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente fruito a titolo di decontribuzione ex L. 135/97, così come previsto all'art. 5, comma 1 del decreto in oggetto⁹.

11) Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle sottoelencate categorie:

- datori di lavoro;
- intermediari incaricati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L'accesso al servizio on-line in argomento è possibile solo previa registrazione dell'utente e assegnazione, da parte dell'Istituto, di un apposito PIN (Personal Identification Number). Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono state fornite con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001 e n. 32 del 17 febbraio 2004, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.

Si precisa che le categorie sopra citate già titolari di PIN e abilitate alla trasmissione delle denunce mensili obbligatorie (DM10, EMens, DMAG, ecc.) non dovranno effettuare alcun adempimento; il nuovo servizio on-line sarà automaticamente aggiunto al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso.

L'accesso alla procedura avviene mediante selezione dei "Servizi Online" presenti sul sito

INTERNET dell'Istituto (<http://www.inps.it>).

Individuando la voce "Aziende, consulenti e professionisti" nel menù "Per tipologia di utente" e richiamando la funzione "Servizi per aziende e consulenti", viene richiesta l'identificazione dell'utente mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l'autenticazione, nella pagina "Servizi per aziende e consulenti" i soggetti abilitati potranno accedere al nuovo servizio "Sgravio contrattazione secondo livello".
Si forniscono in allegato la guida operativa e le specifiche tecniche.

Il Direttore generale
Crecco

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3.



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008 – 2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

VISTO il terzo periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) b) e c) della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

VISTO, in particolare, il comma 68 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento alla individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

VISTO il "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibile" del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa alla incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

CONSIDERATA l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RAVVISATA l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali devono determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, qualità e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

CONSIDERATO che, fermi restando in sede di prima applicazione del presente decreto i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire alla elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

RAVVISATA l'opportunità, in fase di prima applicazione, di determinare per il solo anno 2008 la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno, anche al fine delle necessarie valutazioni per gli anni successivi come derivanti dall'attività di monitoraggio relativa all'applicazione per l'anno 2008;

VISTO l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

VISTO l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

DECRETA

Articolo 1

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1 Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2008, sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'articolo 1 e secondo la procedura e i criteri di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'articolo 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati del monitoraggio delle domande pervenute, effettuato dall'INPS, può essere rideterminata limitatamente all'anno 2008, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

- a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente decreto, ove non depositati, entro 30 giorni da quest'ultima data;
- b) prevedere erogazioni:
 - 1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
 - 2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

economico dell'impresa e dei suoi risultati. È condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Articolo 3

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'articolo 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalità determinate dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 4, e il numero dei lavoratori beneficiari;
- e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
- f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
- g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata anche con riferimento ai contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. Per tali contratti non vale l'obbligo di deposito di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'INPS prevede specifiche modalità operative limitatamente all'ipotesi di sgravi contributivi sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti territoriali.

4. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'articolo 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 4

Criteri di priorità

1. La concessione dello sgravio di cui all'articolo 2 comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione;
 - b) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto;
2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.
3. L'ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica secondo le modalità definite dall'INPS, di cui la prima entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è tempestivamente comunicata al datore di lavoro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, l'INPS trasmette trimestralmente ai Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande pervenute ed ammesse al beneficio ed il relativo utilizzo delle risorse programmate

Articolo 5

Norme transitorie e finali

1. I datori di lavoro che nelle more della emanazione del presente decreto abbiano continuato ad operare sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, potranno regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base al presente decreto.
2. Con successivo decreto Interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e della elaborazione



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

3. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 07 maggio 2008

Registrato dalla Corte dei Conti in data 11 luglio 2008

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
f.to Padoa Schioppa

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
f.to Cesare Damiano

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale
delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni

Sgravi contributivi contrattazione di secondo livello

Art. 1 comma 67 legge 24 dicembre 2007

Guida Operativa

(versione 0)

Roma, Agosto 2008

Le funzioni realizzate per la procedura di gestione delle domande di ammissione agli sgravi contributivi contrattazione di secondo livello sono:

- 1) acquisizione domanda;
- 2) elenco domande inviate;
- 3) invia file XML;
- 4) elenco file XML inviati;
- 5) ricerca domanda.

1) Acquisizione di una singola domanda.

La funzione "Acquisizione domanda" consente la trasmissione delle informazioni riguardanti una singola domanda di accesso allo sgravio riferita sia a datori di lavoro che assolvono la contribuzione pensionistica all'INPS, sia ad altro Ente.

Viene proposta all'utente una pagina web nella quale è richiesto al soggetto trasmittente se intende qualificarsi come associazione datoriale; in caso affermativo è obbligatorio l'inserimento del nome dell'associazione.

E' richiesto l'inserimento dei dati identificativi aziendali (codice fiscale, denominazione, indirizzo), diversificati in ragione dell'indicazione fornita nel riquadro relativo all'Ente pensionistico, e delle seguenti ulteriori informazioni:

- dichiarazione di sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale o di secondo livello, ovvero adesione a un contratto territoriale;
- la relativa data di sottoscrizione o adesione;
- la validità temporale del predetto contratto;
- la data e il luogo di deposito presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente;
- l'importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio (nei due limiti massimi del 3% e del 5% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori) riferito all'arco temporale oggetto dell'accordo depositato che, in ogni caso, non potrà superare l'anno 2010;
- l'importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio;
- l'importo dello sgravio sull'intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo.

Completato l'inserimento dei dati è attivando la funzione "Invia dichiarazione" vengono altresì rese la dichiarazione di responsabilità e quella relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Alla ricezione, l'INPS effettua i previsti controlli, anche con riferimento alla congruità formale delle dichiarazioni.

Superati i predetti controlli, si procederà alla protocollazione informatica della domanda. Il contenuto del protocollo generato automaticamente costituirà uno degli elementi utili per l'ammissibilità al beneficio.

Viene, quindi, predisposta e inviata al trasmittente e all'azienda una e-mail di avvenuta ricezione e protocollazione della domanda inoltrata.

L'utente può trasmettere anche più domande riferite alla stessa azienda; nel qual caso ciascuna domanda risulterà univocamente identificata da un numero di protocollo.

Il trasmittente può decidere anche di annullare una istanza precedentemente trasmessa; nell'ipotesi in esame la domanda annullata non potrà concorrere al beneficio. Sarà sempre possibile, tuttavia, riproporre l'istanza, che verrà contraddistinta da un diverso protocollo.

2) Elenco domande inviate.

La funzione "Elenco domande inviate" consente la visualizzazione delle domande trasmesse e dei relativi stati di lavorazione.

Attivando tale funzione, viene proposta all'utente una pagina web contenente l'elenco delle domande trasmesse dal soggetto identificato nella fase di accesso ai servizi on-line disponibili sul portale web di INPS.

Nella stessa pagina sono indicati i dati di sintesi di ciascuna domanda, quali il codice fiscale, la denominazione, la data invio domanda, il numero di protocollo informatico e lo stato di lavorazione dell'istanza.

Quest'ultimo può assumere i seguenti valori:

- "Trasmessa": l'istanza telematica è stata presa in carico dall'INPS, in attesa di essere protocollata;
- "Protocollata": la domanda è stata presa in carico e sono stati superati positivamente i previsti controlli di validità. È disponibile il numero di protocollo informatico e viene inviata comunicazione tramite e-mail sia all'utente trasmittente che all'azienda. Occorrerà attendere la successiva fase di elaborazione necessaria per la costituzione della graduatoria di ammissione allo sgravio in trattazione;
- "Annullata": la domanda è stata annullata dal trasmittente. A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato nell'ultimo periodo del punto 1.

Si precisa altresì che, è possibile visualizzare l'intero contenuto della domanda trasmessa, "cliccando" sull'icona presente a sinistra della stessa.

3) Invia file XML.

La funzione "Invia file XML" consente la trasmissione delle informazioni riguardanti più domande. Il tracciato XML dovrà essere predisposto secondo le specifiche di cui all'allegato documento tecnico.

Attivando tale funzione, viene proposta all'utente una pagina web nella quale viene richiesto a tutti i soggetti trasmittenti se intendono qualificarsi come associazione datoriale.

Solo in caso affermativo, viene proposto un campo di testo libero, da **compilare obbligatoriamente**, nel quale il trasmittente indicherà l'organizzazione alla quale appartiene (es: CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, ecc.).

Sono altresì disponibili due "radio button" che permettono al soggetto trasmittente di dichiarare la tipologia di domande da trasmettere.

Il primo, permetterà di differenziare l'invio di un "file standard" (che può contenere indistintamente domande afferenti sgravi riferiti sia a contrattazione aziendale che a patti territoriali) da un "file XML" contenente esclusivamente domande di sgravio riferite ad aziende che aderiscono ai patti territoriali (articolo 3, comma 4 del decreto attuativo).

In quest'ultimo caso, si precisa, che l'inosservanza di tale specifica non consentirà l'inoltro e la registrazione delle domande.

Viene quindi proposta una finestra nella quale è indicato il percorso (cioè il nome della cartella della postazione di lavoro nella quale è presente il file da trasmettere), da cui prelevare il file XML pronto per l'invio. L'inoltro del file verrà attivato dalla funzione "Invia Lista Dichiarazioni".

Effettuata la trasmissione, un'apposita procedura sottoporrà il file pervenuto ai previsti controlli formali attraverso un file XSD, che ne descrive la grammatica. Il risultato di tale test può essere:

- a) XML correttamente validato;
- b) XML non validato.

Se il file XML supera il test XSD, alle domande presenti nell'XML vengono applicati i controlli formali e di coerenza dei dati.

Il risultato di tale validazione può essere:

- a) le domande sono tutte validate;
- b) una o più domande non sono validate.

Se le domande sono tutte correttamente validate, saranno registrate con la stessa data di trasmissione. Si procederà alla protocollazione di ciascuna domanda e ne verrà fornita comunicazione via e-mail al soggetto trasmittente nonché all'azienda, qualora la stessa abbia comunicato (nel previsto campo) il proprio indirizzo e-mail.

In caso contrario, verrà segnalato all'utente il tipo di errore riscontrato (anomalie nella compilazione del file e/o nel contenuto delle domande). L'utente dovrà pertanto correggere il file XML e quindi trasmetterlo nuovamente per intero.

Superate le predette fasi, le singole domande trasmesse e i loro stati di lavorazione saranno consultabili attraverso la funzione "Elenco domande inviate".

4) Elenco file XML inviati.

Questa funzione consente la visualizzazione di un elenco contenente tutti i file XML inviati dal trasmittente.

La lista presenta, in ogni riga, i dati più significativi di ogni domanda:

- data invio;
- nome file;
- esito validazione;
- dettaglio errore di validazione.

Sarà possibile, nel caso di mancata validazione del file o di una o più domande contenute in esso, visualizzare il dettaglio dell'errore o degli errori rilevati.

5) Ricerca domanda.

Questa funzione permette di ricercare le domande trasmesse, previa specifica di uno o più criteri di ricerca tra quelli sottoelencati:

- codice fiscale azienda;
- denominazione azienda;
- ente pensionistico;
- tipo di contratto (aziendale/territoriale).

Attivando la funzione "Avvia ricerca", vengono mostrate a video l'insieme delle domande che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati. Per ogni domanda vengono fornite le seguenti informazioni:

- numero di protocollo;
- data di invio;
- denominazione azienda;
- ente pensionistico;
- tipo di contratto;
- tipologia di invio (flusso xml o web form).



SPECIFICHE TECNICHE PER LA
CREAZIONE DEL FLUSSO DATI PER
LA COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE DI SGRAVI
CONTRIBUTIVI PER LA
CONTRATTAZIONE DI SECONDO
LIVELLO


Indice

Indice.....	2
Contatti.....	3
Legenda.....	3
Note per la compilazione.....	3
File XSD.....	3
Enumerazioni.....	3
Anno.....	3
Ente.....	3
Percentuale.....	4
Tipo Azienda.....	4
Tipo Contratto.....	4
Lista domande.....	5
Domanda.....	6
Azienda.....	8
Sgravi.....	10
Erogazione Complessiva.....	10
Sgravi Datore.....	11
Sgravi Lavoratore.....	11
Esempio di flusso.....	13

Contatti

Si prega di inviare eventuali segnalazioni o richieste di chiarimento all'indirizzo e-mail SgraviContrattazione.IILivello@inps.it

Legenda

	Elemento obbligatorio
	Elemento facoltativo
	Elemento ripetuto 1 o più volte
	Sequenza, l'ordine degli elementi figli deve essere rispettata

Note per la compilazione

1. Per campo obbligatorio si intende che deve obbligatoriamente contenere un valore
2. Il separatore per i numeri decimali è il punto (.) esempio *150000.50*

File XSD

Dal portale dell'INPS è possibile scaricare il file xsd per rendere più agevole la scrittura del file XML; si consiglia di utilizzare un editor di file xml che possa essere di supporto nella compilazione.

Enumerazioni

Per semplificare inserimento sono stati definiti dei tipi di dati specifici, in modo da guidare l'inserimento.

Anno

Tipo	restriction of xs:string
Usato da	elementi ListaDomande/Domanda/Sgravi/Complessivo/Anno ListaDomande/Domanda/Sgravi/Datore/Anno ListaDomande/Domanda/Sgravi/Lavoratore/Anno
Valori che può assumere	enumeration 2008 enumeration 2009 enumeration 2010

Ente

Tipo	restriction of xs:string
Usato da	element ListaDomande/Domanda/EntePensionistico
Valori che può assumere	enumeration INPS enumeration ENPALS enumeration INPDAP enumeration INPGI enumeration IPOST

Percentuale

Tipo restriction of **xs:string**
Usato da Attributo ListaDomande/Domanda/Sgravi/@id
Valori che può assumere enumeration 3
enumeration 5

Tipo Azienda


Tipo restriction of **xs:string**
Usato da element ListaDomande/Domanda/Azienda/TipoAzienda
Valori che può assumere enumeration DM
enumeration AGRICOLI
enumeration NON INPS

Tipo Contratto

Tipo restriction of **xs:string**
Usato da element ListaDomande/Domanda/TipoContratto
Valori che può assumere enumeration AZIENDALE
enumeration TERRITORIALE

Lista domande

diagramma



Nodo figlio
NumeroDomande
cfTrasmittente
eMailTrasmittente
Domanda

elemento ListaDomande/NumeroDomande


diagramma



Numero totale delle domande

elemento ListaDomande/cfTrasmittente

diagramma



Codice fiscale del Trasmittente del file XML

elemento ListaDomande/eMailTrasmittente


diagramma



Indirizzo e-mail del Trasmittente del file XML

Domanda

diagramma



Nodo figlio
CodiceIdentificativoDomanda
TipoContratto
DataContratto
DataContrattoDAL
DataContrattoAL
Depositario
DirezioneProvLav
DataDeposito
EntePensionistico
Azienda
Sgravi

elemento ListaDomande/Domanda/ProgressivoDomanda

diagramma



Codice identificativo della domanda

elemento ListaDomande/Domanda/TipoContratto

diagramma



Tipo di contratto sottoscritto

Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [TipoContratto](#)

elemento **ListaDomande/Domanda/DataContratto**

diagramma



Data del contratto

elemento **ListaDomande/Domanda/DataContrattoDAL**

diagramma



Data validità contratto DAL

elemento **ListaDomande/Domanda/DataContrattoAL**


diagramma



Data validità contratto AL

elemento **ListaDomande/Domanda/Depositario**

diagramma



Depositario del contratto

elemento **ListaDomande/Domanda/DirezioneProvLav**

diagramma



Direzione Provinciale del lavoro

elemento **ListaDomande/Domanda/DataDeposito**


diagramma



Data deposito del contratto

elemento **ListaDomande/Domanda/EntePensionistico**

diagramma




Ente pensionistico dell'azienda

Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [Ente](#)

Azienda


diagramma



Nodo figlio
Denominazione
CodiceFiscale
Indirizzo
Cap
Comune
Provincia
email
TipoAzienda
CodiceIdentificativo

elemento ListaDomande/Domanda/Azienda/Denominazione

diagramma



Denominazione Azienda

elemento ListaDomande/Domanda/Azienda/CodiceFiscale

diagramma



Codice Fiscale dell' Azienda

elemento ListaDomande/Domanda/Azienda/Indirizzo


diagramma



Indirizzo

elemento ListaDomande/Domanda/Azienda/Cap

diagramma



Codice avviamento postale

elemento **ListaDomande/Domanda/Azienda/Comune**


diagramma



Comune

elemento **ListaDomande/Domanda/Azienda/Provincia**


diagramma



Provincia

elemento **ListaDomande/Domanda/Azienda/email**

diagramma



Indirizzo e-mail dell'azienda

elemento **ListaDomande/Domanda/Azienda/TipoAzienda**


diagramma



Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [TipoAzienda](#)

elemento **ListaDomande/Domanda/Azienda/CodicIdentificativo**


diagramma



Codice univoco dell'azienda, Matricola INPS oppure Codice Azienda Agricoli, nel caso l'ente pensionistico non sia INPS il campo non è obbligatorio

Sgravi

diagramma




attributo **ListaDomande/Domanda/Sgravi/@id**

Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [Percentuale](#)

Erogazione Complessiva

diagramma



Nodo figlio [Anno](#) [Importo](#) [NumLavoratori](#)

elemento **ListaDomande/Domanda/Sgravi/ErogazioneComplessiva//Anno**

diagramma




Anno di riferimento

Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [Anno](#)

elemento **ListaDomande/Domanda/Sgravi/ErogazioneComplessiva/Importo**


diagramma



Importo annuo complessivo

elemento **ListaDomande/Domanda/Sgravi/ErogazioneComplessiva/NumLavoratori**


diagramma



Numero di Lavoratori

Sgravi Datore

diagramma



Nodo figlio [Anno](#) [Importo](#) [NumLavoratori](#)

elemento ListaDomande/Domanda/Sgravi/SgraviDatore /Anno

diagramma



Anno di riferimento

Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [Anno](#)

elemento ListaDomande/Domanda/Sgravi/Sgravi Datore/Importo

diagramma



Importo annuo contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro

elemento ListaDomande/Domanda/Sgravi/Sgravi Datore/NumLavoratori


diagramma



Numero di Lavoratori

Sgravi Lavoratore

diagramma



Nodo figlio [Anno](#) [Importo](#) [NumLavoratori](#)

elemento ListaDomande/Domanda/Sgravi/Sgravi Lavoratore/Anno

diagramma



Anno di riferimento

Tipo Sono ammessi i valori dell'enumerazione [Anno](#)

elemento **ListaDomande/Domanda/Sgravi/SgraviLavoratore /Importo**

diagramma

Importo

sgravio sulla quota di contribuzione previdenziali a carico del lavoratore

elemento **ListaDomande/Domanda/Sgravi/SgraviLavoratore /NumLavoratori**

diagramma

NumLavoratori

Numero di Lavoratori

Esempio di flusso

source

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ListaDomande xsi:noNamespaceSchemaLocation=" SchemaSgravi.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NumeroDomande>integer</NumeroDomande>
  <cfTrasmittente>aaaaaaaaaaaaaaaa</cfTrasmittente>
  <eMailTrasmittente>String</eMailTrasmittente>
  <Domanda>
    <CodiceIdentificativoDomanda>text</CodiceIdentificativoDomanda>
    <TipoContratto>ENUMERAZIONE</TipoContratto>
    <DataContratto>gg/mm/aaaa</DataContratto>
    <DataContrattoDAL>gg/mm/aaaa </DataContrattoDAL>
    <DataContrattoAL> gg/mm/aaaa </DataContrattoAL>
    <Depositario>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</Depositario>

  <DirezioneProvLav>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</DirezioneProvLav>
  <DataDeposito> gg/mm/aaaa </DataDeposito>
  <EntePensionistico> ENUMERAZIONE </EntePensionistico>
  <Azienda>
    <Denominazione> aaaaaaaaaa </Denominazione>
    <CodiceFiscale>aaaaaaaa</CodiceFiscale>
    <Indirizzo> aaaaaaaaaa </Indirizzo>
    <Cap>aaaa</Cap>
    <Comune> aaaaaaaaa </Comune>
    <Provincia>aa</Provincia>
    <email> aaaaaaa@aaaa.aaa </email>
    <TipoAzienda> ENUMERAZIONE </TipoAzienda>
    <CodiceIdentificativo>String</CodiceIdentificativo>
  </Azienda>
  <Sgravi id="3">
    <ErogazioneComplessiva>
      <Anno>2008</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </ErogazioneComplessiva>
    <ErogazioneComplessiva>
      <Anno>2009</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </ErogazioneComplessiva>
    <ErogazioneComplessiva>
      <Anno>2010</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </ErogazioneComplessiva>
    <SgraviDatore>
      <Anno>2008</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </SgraviDatore>
    <SgraviDatore>
      <Anno>2009</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </SgraviDatore>
    <SgraviDatore>
      <Anno>2010</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </SgraviDatore>
    <SgraviLavoratore>
      <Anno>2008</Anno>
      <Importo>String</Importo>
      <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </SgraviLavoratore>
    <SgraviLavoratore>
```

```
        <Anno>2009</Anno>
        <Importo>String</Importo>
        <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </SgraviLavoratore>
</SgraviLavoratore>
    <Anno>2010</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviLavoratore>
</Sgravi>
<Sgravi id="5">
    <ErogazioneComplessiva>
        <Anno>2008</Anno>
        <Importo>String</Importo>
        <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </ErogazioneComplessiva>
    <ErogazioneComplessiva>
        <Anno>2009</Anno>
        <Importo>String</Importo>
        <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </ErogazioneComplessiva>
    <ErogazioneComplessiva>
        <Anno>2010</Anno>
        <Importo>String</Importo>
        <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
    </ErogazioneComplessiva>
</SgraviDatore>
    <Anno>2008</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviDatore>
<SgraviDatore>
    <Anno>2009</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviDatore>
<SgraviDatore>
    <Anno>2010</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviDatore>
<SgraviLavoratore>
    <Anno>2008</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviLavoratore>
<SgraviLavoratore>
    <Anno>2009</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviLavoratore>
<SgraviLavoratore>
    <Anno>2010</Anno>
    <Importo>String</Importo>
    <NumLavoratori>String</NumLavoratori>
</SgraviLavoratore>
</Sgravi>
</Domanda>
</ListaDomande>
```